

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che autorizza gli aiuti della Germania a favore dell'industria carboniera per il 1993

(il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(93/151/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

II

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

considerando quanto segue :

I

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, il governo tedesco ha notificato alla Commissione, con lettera del 9 dicembre 1992, gli interventi finanziari che intende effettuare a favore dell'industria carboniera nel 1993.

In base alla citata decisione, la Commissione decide sulle seguenti misure finanziarie :

- un aiuto per forniture di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità, pari a 2 948 Mio di DM ;
- un aiuto previsto nel quadro di un regime inteso a mantenere in attività la manodopera di sotterraneo (« Bergmannsprämie »), pari a 120 Mio di DM.

Le misure previste dal governo tedesco a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione. La Commissione quindi, a norma dell'articolo 10 della decisione, deve pronunciarsi in merito alla loro conformità agli obiettivi e ai criteri enunciati in detta decisione e alla loro compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

In base agli articoli 4 e 12 della decisione, per le consegne di carbone da coke, coke e carbone da iniezione destinate agli altoforni dell'industria siderurgica della Comunità ed effettuate nel quadro di un contratto a lungo termine, le imprese carboniere sono autorizzate a concedere sconti rispetto ai prezzi di listino o ai costi di produzione. Gli sconti non devono dar luogo a prezzi di consegna, per il carbone ed il coke comunitari, inferiori a quelli che potrebbero risultare per i carboni di paesi terzi e per il coke ricavato da carbone da coke di paesi terzi.

Dal 1° gennaio 1992, i nuovi principi alla base del sistema di aiuti previsti dal governo tedesco per la consegna di carbone coke all'industria siderurgica comunitaria sono basati su un sistema avente l'obiettivo di esercitare, nel corso del triennio compreso tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 1994, una maggiore pressione sui costi di produzione. Continuando in questo senso la politica seguita nel periodo 1989-1991, il governo tedesco ha nuovamente stabilito un massimale per l'importo totale di aiuto relativo al periodo 1992/1994 ed ha intradotto un contributo finanziario a carico dell'industria.

L'importo dell'aiuto previsto globalmente per tale periodo è di 9 106 Mio di DM ; i quantitativi complessivi costituenti oggetto di aiuti ammonteranno presumibilmente a 57,2 Mio di t di carbone. Il volume degli aiuti disponibili per questo periodo corrisponderà soltanto all'83 % dell'importo complessivo degli aiuti concessi per il triennio precedente nel quadro del precedente regime ; le consegne di carbone coperte da questo sistema saranno pari soltanto all'81 % dei quantitativi per i quali sono stati concessi aiuti nel periodo 1989-1991.

In virtù di tale sistema, il governo tedesco intende versare ai produttori di carbone fossile, per il 1993, nel quadro delle attuali disponibilità di bilancio, un importo di 2 948 Mio di DM per una produzione di 18,5 Mio di t di carbone e di coke.